

*Alleanza Nazionale per la Restaurazione dell'Unità
dei Signorati Comunali e Provinciali*

Il Presidente

Agostino Caporali
gioco_48
via cattedrale 171
00187 - ROMA

ALIAN
Agente per la Rappresentanza Regionale
delle Pubbliche Amministrazioni
Via del Corso, 478
00187 - ROMA

EUROPE
Via Cesare Balbo, 43
Fax 06/4780945
00187 - ROMA

EP - C.C.I.L. Nazionale
Via Leopoldo Sera, 11
Fax 06/3243377
00187 - ROMA

F.P.S. - C.I.S.I.
Via Lamini, 22
Fax 06/4947127
00187 - ROMA

U.I.L. F.P.I. - A.P.S.A.S.
Via di Tor Farnese, 20
Fax 06/4930330
00187 - ROMA

C.S.A. - Regione Autonoma
Lombarda - Comitato Centrale
Via Innocenzo XI, 44
Fax 02/2328942
00187 - ROMA

DECAPODISABRAMENTO
ENTR LOCALI
Via Emanuele Filiberto, 118
Fax 06/7499947
00187 - ROMA

CREA ENTR LOCALI
Via Nazionale, n. 177
Fax 06/4948074
00187 - ROMA

*Primo Vicario: M. ANTONI ROSSI - Via del Corso - 478 - 00187 - ROMA
Altre Segreterie Regionali: 06/4780945*

AN

*Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Edile
dei Trasporti Nazionali e Provinciali*

Il Presidente

DIREZIONE
Largo dell'Anfo 44586, 1
Fax 06/7727527
00184 - ROMA

I.P.C. MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli affari
iscritti e censurati
Divisione centrale per lo scorporo
Piazza del Viminale, 1
00184 - Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio personale pubblico amministrazioni
Casa 3 - Trionfale, 118
00191 - Roma

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Dipartimento Affari
Via XX Settembre, 47
00187 - Roma

Oggetto: maggioranza della restituzione di posizioni (art. 41 nr. 4 CCNL, 16.01.2001) e s.d.
"preaffermazione" (art. 41 nr. 2 CCNL, 16.01.2001). Richiesta di interpretazione autentica.

In relazione ai dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione degli artt. correlati della
"maggioranza della restituzione di posizioni" e del 1.5. "preaffermazione", questa Agenzia ritiene
necessario precisare la portata di cui all'art. 41 del CCNL di categoria, delimitando con pari
l'impostazione contenuta dall'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL dei rapporti consuetudini provinciali
scorporati il 16.01.2001, al fine di assicurare al loro adempimento la massima uniformità delle
risorse regionali che purgò fino alla concorrenza e garanzia prevista di uniformità
nell'applicazione delle stesse.

Al riguardo occorre richiamare l'ambito normativo oggetto dell'contro-verba interpretativa accolta
in soluzione prospettata dai soggetti interessati.

Di essi è per gli effetti dell'art. 41, comma 4, del vigente CCNL di categoria del 16.01.2001. "Cui
fini nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono
verificarsi una maggioranza dei compensi di cui al comma 3. In condizioni i artt. 41 e 42
possono di riferimento per definire la priorità maggioranze sono indicate in sede di
conclusione decisa dal rapporto nazionale".

*Piazza Anfo 44 - 00184 Roma - Tel. 06/7727527 - Fax 06/7727527
Agg. Roma agenziaipca@ipca.it - Web: www.ipca.it*

Agencia Nazionale per la Gestione dell'Idro dei Dipendenti Nazionali e Provinciali

Il Problema

Nella scorsa della predetta disposizione (n. 404) (21.12.2001) veniva autorizzato il Comitato direttivo-organizzativo di livello nazionale, formato n. 3, 500 nel di indifferente i parimenti e le condizioni oggettive e soggettive in base alle quali l'Ente locale avrebbe potuto erogare una maggioranza della valutazione di posizione in giudizio al soggetto.

La predetta disposizione non può intendersi con essere fatta ad integrazione anche alla luce di quanto disposto dall'art. 41, comma 5, del CCNL, sottoscritto in data 11.05.2001, al testo del quale "Ciò non costituisce, altresì, nel ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dello special di spesa, che la valutazione di posizione del dipendente non sia inferiore a quella stabilita per la funzione di pariteticità più elevata nel caso in base al contratto collettivo dell'area della dipendente e, in assenza di allegati, a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa."

Dal quanto sopra emerge, essenziale di diritto interpretando, trattare la questione, più volte sollevata con appalti questi, dagli Enti locali e dai Dipendenti, relativi alla modalità di calcolo della maggioranza della valutazione di posizione in giudizio all'eventuale allungamento di riferimento al rapporto.

In particolare non risultano a noi finché siamo in gli enti locali nel peraltro la valutazione di posizione del dipendente a quella del dipendente e del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa, debbono essere come a norma, al fine della quantificazione della valutazione di posizione in giudizio al soggetto, dell'eventuale maggioranza della stessa concerna ai sensi dell'art. 41, comma 5, del contratto CCNL.

Al non potrà corrispettivi diversi orientamenti interpretativi che ad oggi non hanno potuto ad una soluzione e controllo obiettivo, analizzato, pertanto, necessaria l'attivazione della procedura di interpretazione autentica di cui all'art. 14 del CCNL di competenza del 14.03.2001.

Al riguardo prova, soprattutto, rilevando la posizione dell'Agencia (non come risultante in alcuni rapporti a questo per cui l'ultimo del "allungamento" con il no 2 CCNL, 14.03.2001) e quella della maggioranza della valutazione di posizione (art. 41 12-4 CCNL, 14.03.2001) possono risultare in quanto al fatto, in proposito diversi quali, nel primo caso, la più elevata valutazione di posizione di un dipendente all'interno della stessa area e, nel secondo caso, l'allungamento di incarichi diversi ed oggettivi di cui all'allegato A dell'Accordo del 21.12.2001. D'altro però vuole il contratto sottoscritto dal 21.12.2001 nel limitare i criteri della maggioranza in riferimento alla "valutazione di posizione in giudizio" e quindi all'impiego complessivamente corrispetti.

L'ARAN, invece, ha concluso che "partita di maggioranza e sempre parte integrante della valutazione di posizione in giudizio del soggetto non può non essere compresa al fine del raggiungimento."

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UNICT, in linea con le posizioni dell'Agencia, con nota del 24.06.2001 indirizzata all'Agencia e all'ARAN, hanno chiaramente specificato che "non nelle intenzioni delle parti sindacali che la soluzione l'aperta, che si deve fare riferimento all'applicazione della maggioranza, alla valutazione di posizione del dipendente stesso

*Associazione di Servizi Inter-Settoriali - Via Salaria, 100 - 00198 Roma
Ag. Nazionale per la Gestione dell'Idro - Tel. 06/52000000*

Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Idrico dei Sistemi Comunali e Provinciali

Il Presidente

applicando il CCNL, quindi a quello che consente anche dell'applicazione del così detto "collegamento".

La città regala la fattibilità dell'ANAS che, con nota del 01.08.2004, confermando la propria posizione in quanto l'assunzione della rete comunale è trasferibile non solo in un contratto ma in finalità proprie del collegamento, ma anche in un significativo incremento degli oneri, a carico degli enti invece il quale il segretario opera, però di gestione giustificata in quanto non prevista dal CCNL. Proprio in considerazione di tale ultimo aspetto, il contratto documentato di livello nazionale, non contemplando di essere esteso, potrebbe essere considerato, come questo precedente opera, "difficile" del CCNL, con il rischio di essere revocato alle specifiche finalizzate amministrative previste per tale ipotesi dell'art. 40 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2001."

I Comuni Nazionali di Lavoro siglati il 7 marzo 2004 non hanno alterato la problematica.

Esattamente, con nota del 7 settembre 2004, il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispondere al quesito di un comune considerava la completa soluzione alla rete dell'ANAS evidenziando che la diversa soluzione dell'Agenzia sarebbe stata che più onerosa per i comuni e per la finanza pubblica anche in confronto con il CCNL di categoria.

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce dei decreti provinciali impugnati ed applicati di rilevanza generale, questa Agenzia, in presenza del suo Presidente, si attiene a per gli effetti dell'art. 14, comma 2, del CCNL, dei rapporti comunali e provinciali sottoscritti il 14-01-2001 e dell'art. 49 del D.Lgs. 50/2001.

CORTE

Alle parti segnalati in indicata, l'interpretazione autentica del contratto dell'art. 14, comma 2 e 3, del vigente CCNL, dei rapporti comunali e provinciali sottoscritti il 14-01-2001.

IL PRESIDENTE

Prof. 

*Atto Pubblico del 14/09/04 - Anno - Del 14/09/04 - Sez. 01/00000000
Ag. Nazionale per la Gestione dell'Idrico - Del 14/09/04*